



## Newsletter n. 8 del 4 Aprile 2012

### 1. Dichiarazione SISTRI - MUD entro il 30 aprile 2012

La dichiarazione SISTRI - MUD relativa all'anno 2011 deve essere presentata **entro il 30 aprile 2012**. Disponibili on-line la modulistica e il software per la compilazione.

Si ricorda che il modello dichiarazione da utilizzare per le dichiarazioni è stato approvato con il **D.P.C.M. 23 dicembre 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 283).

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce quello approvato con il D.P.C.M. del 27 aprile 2010.

I **sogetti tenuti alla presentazione della dichiarazione** SISTRI - MUD riferita all'anno 2011 sono:

- i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- i Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane;
- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro RAEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento (vedi pagina "Registro RAEE");
- CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 152/2006.

Si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale dovranno presentare la dichiarazione SISTRI, ai sensi del D.M. n. 52/2011.

Per un approfondimento dell'argomento del MUD si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - RIFIUTI - MUD - Modello unico di dichiarazione ambientale**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326>

Per accedere al sito ECOCERVED clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://mud.ecocerved.it/>

### 2. Modello Unico Ambientale (MUD) - Comuni e Regioni evidenziano difficoltà tecniche e amministrative - Chiesto un rinvio al 30 giugno

Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) crea “**gravi difficoltà tecniche e amministrative**”.

Lo sottolineano Regioni e Comuni (ANCI) in un documento congiunto che è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni del 15 marzo 2012.

Nel documento si evidenziano gravi difficoltà tecniche e amministrative inerenti l'applicazione del **D.P.C.M. 23 dicembre 2011**, con il quale è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Tale provvedimento introduce, rispetto a quanto previsto dal precedente D.P.C.M. 27 aprile 2010, una nuova modulistica e nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni MUD da parte dei soggetti che effettuano la gestione di alcune categorie di rifiuti.

Considerato che il decreto in oggetto, è stato approvato il 23 dicembre 2011 e pubblicato solo il 30 dicembre 2011 e che richiede dati raccolti sin dal 1° gennaio 2011, non è stato possibile per i soggetti obbligati alla dichiarazione MUD modificare i propri sistemi di acquisizione dei dati per adeguarli alle nuove richieste.

Alla luce di queste difficoltà e stante l'imminente scadenza della dichiarazione (30 aprile 2012), viste le sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di compilazione incompleta o inesatta, le Regioni ed i Comuni chiedono:

- di **rendere immediatamente disponibile il tracciato record** del modello previsto dal D.P.C.M. 23 dicembre 2011, relativo alle comunicazioni rifiuti urbani e assimilati, in modo tale da permettere la trasmissione delle informazioni richieste dal MUD, dai sistemi gestionali utilizzati a livello locale, predisponendo nel portale [www.mudcomunite.it](http://www.mudcomunite.it) una procedura di importazione dei dati da fonti esterne secondo il tracciato record standard, peraltro sempre presente nell'applicazione in locale predisposta ogni anno da Ecocerved;
- di **predisporre una circolare** volta a chiarire che in sede di prima applicazione del sistema introdotto col citato DPCM, le nuove informazioni richieste non in possesso dei Comuni, possano essere acquisite tramite stima, così come già previsto per i raggruppamenti RAEE.

Le Regioni ed i Comuni chiedono infine di **valutare l'opportunità di una proroga del termine fissato al 30 aprile 2012 al 30 giugno 2012**.

Per scaricare il testo del documento congiunto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=245948&field=allegato&module=news>

### **3. RAEE – Comunicazione annuale entro il 30 aprile 2012**

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, e l'art. 6 del D.M. n. 185/2007. prevedono che i "produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche" comunichino al Comitato di vigilanza e di controllo, con cadenza annuale - avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994 - **la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato**, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La presentazione della comunicazione annuale **non comporta il pagamento di alcun importo**.

La trasmissione dei dati può essere eseguita solo per via telematica collegandosi al portale [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it)

L'accesso al sistema telematico deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione (Smart Card, Carta

Nazionale dei Servizi CNS o Business key) intestato al legale rappresentante dell'impresa.

Il sistema recupera i dati anagrafici e quelli relativi ai prodotti iscritti dalla pratica di iscrizione al registro, con una notevole semplificazione per l'impresa. A seguito dell'invio della pratica, debitamente sottoscritta con firma digitale, il sistema restituisce una ricevuta che rappresenta l'attestato di avvenuta trasmissione.

Per la mancata, incompleta od inesatta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00**.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – RAEE ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

#### **4. Legge n. 27/2012 - Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie – Ruolo consultivo delle Camere di Commercio**

Il decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contiene alcune disposizioni a **tutela dei consumatori e delle microimprese**.

L'articolo 5 introduce nel Codice del consumo un nuovo articolo 37 bis, che istituisce un sistema di **tutela amministrativa contro le clausole vessatorie** inserite nei contratti cosiddetti "di massa" o standardizzati tra imprese e consumatori.

Al nuovo sistema di tutela è preposta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, potrà dichiarare la vessatorietà delle clausole dei contratti che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Essa potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti dalla legge n. 287/1990 (chiedere informazioni e documenti, ordinare ispezioni, disporre perizie) e irrogare sanzioni pecuniarie per inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti o se le informazioni o i documenti forniti non sono veritieri.

E' previsto un ruolo consultivo delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, delle Camere di Commercio interessate o loro unioni.

#### **5. Certificati e dichiarazioni sostitutive – Art. 15, L. n. 183/2011 – Istruzioni organizzative ed operative da parte dell'INPS**

L'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la successiva Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 hanno posto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.

L'INPS, con la **Circolare n. 47 del 27 marzo 2012**, dopo aver sottolineato come la *ratio* fondamentale della novella normativa è il **rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio** da parte dell'amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria e che il ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte del pubblico ufficio assume il carattere dell'ordinarietà, indica le prime istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l'azione amministrativa dell'Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.

Alla luce di tale previsione, a corredo delle domande di servizio non è più possibile ricevere certificazioni rilasciate all'utenza da altre amministrazioni ovvero atti di notorietà.

L'INPS ricorda che le disposizioni in argomento si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

L'articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma citata in oggetto e, pertanto, **“i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”**.

Per quanto concerne il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, l'INPS conferma la posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva sostenendo che lo stesso non può essere sostituito da un'autocertificazione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare dell'INPS si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa** – Testo unico sulla documentazione amministrativa ....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=420>

## **6. Raccolta e trasporto rifiuti – Aggiornati gli importi della capacità finanziaria**

Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle **categorie dalla 1 alla 5** si intende soddisfatto con un importo di **euro 9.000,00** per il primo veicolo e di **euro 5.000,00** per ogni veicolo aggiuntivo.

Sono queste le nuove condizioni dettate dal Comitato nazionale dell'Albo con la **deliberazione 14 marzo 2012, n. 3**, di aggiornamento della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 che originariamente prevedeva un importo di 50.000,00 euro per il primo veicolo (25.000,00 per i veicoli sotto le 6 tonnellate) e di 2.500,00 euro per ogni veicolo aggiuntivo.

L'Albo ha inoltre previsto che l'**affidamento bancario** tramite cui le imprese possono attestare il requisito di capacità finanziaria, in alternativa alle modalità indicate dal Dm 406/1998, possa essere rilasciato dalle sole imprese di credito e di intermediazione finanziaria che abbiano un **capitale sociale non inferiore a due milioni e mezzo di euro**.

Rimane valida la capacità finanziaria già dimostrata all'Albo nazionale dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (legge n. 298/1974).

Per scaricare il testo della deliberazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/Ha3Vkc>

## **7. Emanato il nuovo regolamento per la gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, il **decreto 19 gennaio 2012, n. 32**, recante *“Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi”*.

E' stato modificato l'art. 1, comma 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed è stato previsto l'ampliamento delle informazioni anagrafiche essenziali attualmente contenute nell'Indice Nazionale delle Anagrafi con i seguenti ulteriori dati: **cittadinanza, indirizzo anagrafico e famiglia anagrafica.**

L'ampliamento dei dati contenuti nell'INA è finalizzato a rendere immediatamente disponibili, alle pubbliche amministrazioni collegate al Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno - infrastruttura tecnologica ove è ubicata l'INA - ulteriori informazioni anagrafiche indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'INA e' il sistema incardinato nell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza del CNSD, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che garantisce la disponibilità, in tempo reale, tramite i servizi di interscambio e di cooperazione, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico delle persone iscritte in APR e in AIRE, anche per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e di stato civile.

L'INA e' costituito ed aggiornato sulla base delle informazioni contenute nelle anagrafi di tutti i Comuni italiani, con il codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo regolamento, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, abroga quello precedente approvato con il D.M. 13 ottobre 2005, n. 240 ed entra in vigore il 14 aprile 2012.

Per illustrare le novità introdotte dal nuovo decreto, il Ministero dell'Interno ha emanato la **circolare n. 8 del 27 marzo 2012.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning –** [Indice Nazionale delle Anagrafi \(INA\).](#)

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=253>

## **8. Autotrasportatori conto terzi e conto proprio – Confermate le agevolazioni anche per il 2012**

Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati anche quest'anno gli importi previsti nel 2011.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate, con **comunicato stampa del 26 marzo 2012.** Nel dettaglio:

1. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 – codice tributo “6793”), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

2. Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR), per il periodo d'imposta 2011, nelle seguenti misure:

- **56,00 euro** per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa,

per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

- **92,00 euro** per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/HuIYOg>

## **9. Dettate nuove norme tecniche per le apparecchiature di trattamento delle acque**

Con il **decreto 7 febbraio 2012, n. 25**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sono arrivate, dal Ministero della Salute, le nuove disposizioni tecniche di riferimento per le **apparecchiature di trattamento dell'acqua destinata al consumo umano**, sia in ambito domestico che non domestico.

Il decreto, attuativo del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile qualora l'acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile.

L'utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. n. 37/2008, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione.

Le apparecchiature importate dovranno garantire livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti (c.d. "**riconoscimento reciproco**").

Nel caso di violazione, a produttori e distributori potranno essere inflitte le **sanzioni** stabilite dal citato D.Lgs. n. 31/2001, dal D.M. n. 37/2008 nel caso di impianti installati all'interno di edifici e dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/H5CWJl>

## **10. Strutture turistico-alberghiere – Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 aprile 2012, il **decreto 16 marzo 2012**, che disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le **strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Le strutture ricettive per l'ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell'allegato al decreto del

Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003.

Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga.

La riduzione dell'affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali - Prevenzione incendi ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=129>

### **11. Emissioni industriali - Approvato nuovo formulario per comunicare i valori-limite entro il 30 aprile 2012**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 marzo 2012**, con il quale è stato approvato il formulario per la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed, in particolare, della comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 1, della direttiva medesima dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I della direttiva 2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono stati desunti.

Per gli adempimenti previsti dal decreto, nonché per quelli previsti più in generale dall'articolo 29-terdecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione dell'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**.

La comunicazione deve essere trasmessa dalle Autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **ogni tre anni, entro il 30 aprile**.

La prima comunicazione deve pervenire **entro il 30 aprile 2012**, o (se successiva) entro la scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Per scaricare il testo del decreto con il relativo allegato riportante il nuovo formulario, si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni11 - Albo nazionale dei gestori ambientali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

### **12. Accordo per lo scambio dei dati tra i Registri delle imprese italiano, spagnolo e francese**

Valerio Zappalà, Direttore Generale di InfoCamere, Luis Fernández del Pozo, Direttore del Colegio de Registradores de Espana (l'associazione dei conservatori dei Registri delle Imprese spagnole), Philippe Bobet, Vice

Presidente del Consiglio Nazionale dei tribunali commerciali francesi e Pascal Daniel, Presidente di Infogreffe (che raggruppa le cancellerie dei tribunali di commercio francesi) hanno firmato il 16 marzo scorso a Venezia un accordo trilaterale per lo scambio delle informazioni economiche ufficiali dei rispettivi Registri nel formato XBRL.

Questo partenariato tra l'Italia, la Spagna e la Francia fa seguito a quello firmato nel luglio scorso a Parigi con Infogreffe.

L'accordo di oggi è realizzato in linea con il progetto di direttiva europea, che attraverso l'interconnessione dei diversi Registri mira a rendere più semplici le transazioni commerciali e a favorire la trasparenza finanziaria; percorso che intende estendersi al più presto ad altri Paesi d'Europa, come la Germania e il Regno Unito, con l'obiettivo di una vera rete europea tra i Registri delle Imprese.

Nell'occasione è stata annunciata anche la creazione del “**Club dei Registri Europei**”, a supporto dello scambio di buone pratiche per la semplificazione amministrativa, per il miglioramento della qualità dei dati sulle imprese, e per la definizione di posizioni comuni ai tavoli dei negoziati legislativi della UE.

Evidenti i vantaggi che ne deriveranno per gli operatori economici e per la più vasta platea delle istituzioni europee, consentendo l'accesso alle informazioni ufficiali sulle società non solo a imprenditori o loro partner esistenti o potenziali, ma anche ai diversi enti di volta in volta interessati, come ad esempio le amministrazioni fiscali o le autorità giudiziarie.

(Fonte: *Infocamere*)

### **13. Contratti tipo disponibili on-line**

Presso il sito dell'Unioncamere Italiana è presente una **banca dati nazionale dei contratti tipo dove operatori economici**. Imprese, associazioni di categoria, consumatori e loro associazioni, possono accedere per trovare una serie di modelli contrattuali, codici di condotta e pareri giuridici relativi ai principali settori economici.

La documentazione ivi inserita è il frutto del lavoro, coordinato dall'Unioncamere, di diverse Camere di Commercio, e il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.

In questo modo si è inteso, da un lato, rendere più omogenei i risultati delle attività che le Camere di Commercio hanno svolto e continuano a svolgere nell'ambito della regolazione del mercato e, dall'altro, considerare le caratteristiche di flessibilità e agilità dei contratti tipo, renderli capaci di recepire eventuali specificità che dovessero pervenire dai contesti territoriali.

Numerosi sono i settori nei quali le Camere sono intervenute: dalla locazione all'e-commerce, dall'appalto alla multiproprietà, dal turismo all'editoria e molti altri ancora.

Per accedere alla banca dati e scaricare la documentazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.contratti-tipo.camcom.it/>

### **14. Agenzia delle Entrate: on-line il modello 730/12 editabile**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito il **modello 730/12 in formato editabile** insieme alle istruzioni per la compilazione riproponendo quindi per il secondo anno la versione elettronica introdotta lo scorso anno.

I soggetti obbligati alla presentazione, hanno così uno strumento alternativo alla versione cartacea potendo **compilare direttamente online il proprio modello 730** e presentarlo ad un CAF abilitato per la trasmissione telematica. Non è necessario installare alcun programma: occorre solo avere sul proprio PC un **software** in grado di **leggere i documenti in formato pdf**.

Da sottolineare come la versione editabile non esegue nessun controllo e verifiche in merito alle informazioni che il contribuente ha inserito.

Terminata la compilazione il modello può essere stampato, sottoscritto e presentato ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale insieme alla documentazione se richiesta. Non è possibile, invece, salvare il modello 730 sul computer né trasmetterlo.

Per accedere al servizio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/HI5kNA>

## **15. Mediazione tributaria – Al via dal 1° aprile 2012 - Chiarimenti e istruzioni operative dall'Agenzia delle Entrate**

In vista della prossima entrata in vigore - a far data dal 1° aprile 2012 - dei nuovi istituti del reclamo e della mediazione, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 con la quale vengono forniti chiarimenti ed istruzioni operative per superare i dubbi sull'ambito di applicazione e sul coordinamento dei nuovi strumenti con i numerosi istituti deflativi del contenzioso già presenti nel panorama tributario.

a mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha **carattere generale e obbligatorio**:

- **generale**, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi;
- **obbligatorio**, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l'istanza di mediazione, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, mentre l'Ufficio è tenuto a esaminare l'istanza e a esprimersi al riguardo.

La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un **reclamo circostanziato all'Agenzia delle Entrate**. L'istanza, che può contenere oltre all'eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deve essere presentata **entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento** o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.

Nei **90 giorni successivi**, l'Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l'accertamento, l'istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d'ufficio una proposta di mediazione.

Se entro i 90 giorni non si raggiunge un'intesa o in precedenza interviene il diniego dell'Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

Qualora, invece, la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono **ridotte al 40%**. Ciò sia

nell'ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.

Il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/HFmUSC>

## **16. Al Comune di Livorno l' anagrafe è on-line**

Dal 7 febbraio scorso è operativo presso il **Comune di Livorno** il servizio telematico "**Anagrafe on-line**" che offre ai cittadini la possibilità di potersi stampare direttamente "da casa", con il timbro digitale, **un'ampia gamma di** certificati anagrafici e di stato senza doversi recare in Comune e far la fila allo sportello.

Al servizio, **disponibile 24 ore su 24**, si può **accedere** utilizzando la **carta d'identità elettronica** o richiedendo il rilascio della **password di accesso** all'URP del Comune o presso le Circoscrizioni.

Il nuovo servizio Anagrafe on line è stato messo a punto a seguito di un protocollo d'intesa stipulato dal Comune con il Ministero dell'Interno, tramite la locale Prefettura.

La nuova procedura, che sarà **sperimentata per tre** anni per essere eventualmente potenziata sulla base dei risultati rilevati, si affianca a numerosi altri servizi on line che l'Amministrazione livornese ha attivato da tempo a favore di cittadini ed imprese.

L'Anagrafe on line si rivolge, nello specifico, sia ai **cittadini** che agli **Enti della Pubblica Amministrazione**.

**I cittadini** potranno farsi da casa i certificati di anagrafe e stato civile (certificati ed estratti di nascita, di matrimonio e di decesso, stato di famiglia, certificati di residenza, di esistenza in vita, di cittadinanza italiana e di emigrazione) per il proprio nucleo familiare.

**Gli Enti** potranno invece godere di un servizio attivo già da anni per enti pubblici e gestori di pubblici servizi, ma adesso potenziato e perfezionato anche alla luce della legge 183/2011 che obbliga tali soggetti ad accettare le autocertificazioni dei cittadini.

Il progetto prevede anche la **possibilità di consultazione e di estrazione** mediante stampa con timbro digitale dei certificati **anche per gli ordini professionali**, in primis i **notai** che sono fra i maggiori utenti degli sportelli anagrafici comunali.

Per maggiori informazioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://cittadino.comune.livorno.it/citel/Init.do?idEnte=COLI>

**A tutti, i nostri più cordiali**

**AUGURI DI UNA SERENA PASQUA!**